

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 99/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 825 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Luca CERBARA, David PISTOLESI, e della società S.S. ATLETICO COLLEFFERRO, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA CERBARA, Preparatore atletico del settore giovanile all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 37, del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 23, delle N.O.I.F., per avere, nel corso della stagione sportiva 2019/2020, in assenza della prescritta abilitazione e di regolare tesseramento- peraltro, respinto per l'inidoneità della qualifica posseduta- di fatto assunto, nel corso degli allenamenti e delle gare ufficiali, la conduzione tecnica della squadra della S.S. ATLETICO COLLEFFERRO partecipante al Campionato di Prima Categoria-Girone F organizzato dal C.R. Lazio, formalmente affidata al sig. Andrea Ercoli;

DAVID PISTOLESI, Presidente e legale rappresentante della S.S. ATLETICO COLLEFFERRO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 23 delle N.O.I.F., agli artt. 37, e 39, lett. E), e Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nella stagione 2019/2020, consentito o, comunque, non impedito al sig. Andrea Ercoli di assumere solo formalmente la conduzione tecnica della squadra della S.S. ATLETICO COLLEFFERRO, partecipante al Campionato di Prima Categoria - Girone F organizzato dal C.R. Lazio e, al contempo, al sig. Luca Cerbara, soggetto privo della necessaria abilitazione e di regolare tesseramento - peraltro respinto per inidoneità della qualifica - di svolgere l'attività quale allenatore responsabile di detta squadra durante gli allenamenti e le gare ufficiali di campionato;

S.S. ATLETICO COLLEFFERRO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1, e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg Luca CERBARA, e David PISTOLESI, in proprio e, nella qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società S.S. ATLETICO COLLEFFERRO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Luca CERBARA, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. David PISTOLESI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società S.S. ATLETICO COLLEFFERRO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° SETTEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina